

SCUOLA di ALTA FORMAZIONE


# I QUADERNI

numero 4/2007

## LE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE APPLICABILI AL PROCESSO TRIBUTARIO

**Paolo Brecciaroli**

Commissione Contenzioso Tributario



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
DI MILANO



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
DI MILANO

Collana: **I Quaderni della Scuola di Alta Formazione**

***Comitato Istituzionale:***

Diana Bracco, Marcello Fontanesi, Giuseppe Grechi, Luigi Martino, Aldino Bruno Mazzarelli, Lorenzo Ornaghi, Angelo Provasoli

***Comitato Scientifico:***

Franco Dalla Sega, Rita Anna Di Gregorio, Felice Martinelli, Luigi Martino, Guido Marzorati, Lorenzo Pozza, Patrizia Riva, Massimo Saita

***Comitato Editoriale:***

Claudio Badalotti, Aldo Camagni, Ciro D'Aries, Francesca Fieconi, Cesare Gerla, Luigi Martino, Francesco Novelli, Patrizia Riva, Gian Battista Stoppani, Alessandra Tami, Dario Velo, Cesare Zafarana

***Direttore Responsabile:***

Patrizia Riva

***Segreteria:***

Elena Cattaneo - Corso Europa, 11 - 20122 Milano  
Tel. 02 77731121 - Fax 02 77731173

Autorizzazione del Tribunale di Milano al n° 765 del 11 dicembre 2006

## INDICE

1.	Processo civile, paradigma del processo tributario nel limite di norme applicabili in quanto compatibili	pag. 3
2.	La riforma del 1992	» 5
3.	Prima tecnica di rinvio: trasfusione di norme	» 6
4.	Seconda tecnica di rinvio: richiamo espresso	» 13
5.	Seconda tecnica di rinvio: rinvio specifico negativo	» 24
6.	Terza tecnica di rinvio: rinvio generico per "autointegrazione"	» 25
7.	Terza tecnica di rinvio: ricorso all'analogia e quindi alla "eterointegrazione"	» 25



## **1. Processo civile, paradigma del processo tributario nel limite di norme applicabili in quanto compatibili**

Prima di trattare i rapporti tra processo civile e processo tributario si rende necessario precisare la nozione di giurisdizione ed, inoltre, dare una collocazione al processo tributario nell'ambito della giurisdizione.

### GIURISDIZIONE

**La giurisdizione** è una delle tre funzioni tipiche con cui si esplica la sovranità dello Stato: legislazione – amministrazione – giurisdizione.

**La giurisdizione in senso oggettivo** può definirsi come funzione che risolve i contrasti sorti attorno all'applicazione della norma.

Il "Carnelutti" (intendendo per "lite" il conflitto in base ad una norma sull'attribuzione di un bene della vita) la definisca come "funzione di composizione delle liti".

**In senso soggettivo**, invece, la giurisdizione costituisce il complesso di organi cui è affidato l'esercizio della funzione giurisdizionale.

**La giurisdizione viene individuata attraverso i seguenti caratteri:**

è esclusiva, perché è monopolio dello Stato

è strumentale, perché costituisce uno strumento a disposizione del diritto per imporsi all'obbedienza dei cittadini

è sostitutiva, perché subentra in via secondaria. Subentra, infatti, quando il diritto in via primaria non sia stato spontaneamente e pacificamente osservato dai cittadini.

### DIFETTO DI GIURISDIZIONE

In buona sostanza **la giurisdizione** attuа il diritto applicando la norma al caso concreto, rappresenta la quantità di potere attribuito ad un Giudice (e cioè all'organo investito del potere giurisdizionale) rispetto a giudici di ordine diverso.

**Il difetto di giurisdizione** è la mancanza di giurisdizione del giudice adito. Comporta l'insussistenza di un presupposto processuale e per tale motivo il giudice deve pronunciare un provvedimento di rigetto della domanda in rito, e cioè la conformità della condotta delle parti alle norme processuali previste dal codice.

Ciò significa che il rigetto avviene per ragioni processuali e quindi senza pregiudizio per il ricorrente che può proporre la medesima domanda avanti al giudice che abbia giurisdizione.

Il controllo della giurisdizione – indipendentemente da apposita eccezione del convenuto – viene effettuato d'ufficio del giudice adito.

## GIURISDIZIONE DI DIRITTO E DI EQUITA' – GIURISDIZIONE CONTENZIOSA E VOLONTARIA

Si parla di **giurisdizione di diritto**, quando, per tutelare il bene-interesse leso oggetto di controversia, il giudice applica al caso concreto la norma giuridica. Si ha, invece, **giurisdizione di equità**, quando il giudice per la risoluzione della controversia è dalla legge autorizzato ad applicare criteri di convenienza o di equità.

**La decisione secondo equità** è ammessa solo nei casi indicati dalla legge (art.113 c.p.c., l.c.) e quando, in presenza di un oggetto del contendere costituito da diritti disponibili, vi sia la concorde richiesta delle parti (art. 114 c.p.c.) (c.d. "equità concordata"). In alcuni casi il legislatore dispone espressamente che una decisione "ex bono et aequo" concorra ad integrare una di diritto (c.d. "equità integrativa"), (v. art. 1226 c.c. "valutazione equitativa del danno").

Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede 1.100 Euro (art. 113, l.c., c.p.c.). In tal caso, in cui si è in presenza di "equità necessaria", le sentenze sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolativi della materia (art. 339 c.p.c., 3° comma).

In base allo scopo si ha:

la giurisdizione contenziosa e la giurisdizione volontaria. Su tale ultima giurisdizione non vi sono dubbi sulla natura giurisdizionale dal punto di vista soggettivo essendo esercitata da magistrati ordinari. Perplesità, esistono però dal punto di vista oggettivo non venendo applicata la funzione su diritti soggettivi, ma su situazioni giuridiche indefinite e di interesse diffuso, collettivo.

## GIURISDIZIONE ORDINARIA E GIURISDIZIONE SPECIALE

La più importante classificazione della giurisdizione è quella riferita alla **giurisdizione ordinaria** ed alla **giurisdizione speciale** presentando un proprio rilievo costituzionale. L'art. 102 Cost., infatti, prevede che "la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario" e che "non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali".

Tale norma, tuttavia, va letta con quella indicata nella VI disposizione transitoria della costituzione, l.c. per la quale "Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione".

zione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari”.

In buona sostanza si ritiene che siano da qualificare **magistrati ordinari** quelli “istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario” (**art. 102 Costituzione**) che la **Costituzione (art.104)** costituisce in “ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere” e **straordinari e speciali tutti gli organi diversi dai giudici ordinari** cui la legge attribuisce funzioni giurisdizionali.

Corrispondentemente si hanno:

**Giurisdizioni speciali**, quando la funzione giurisdizionale è attribuita a giudici speciali.

**Giurisdizioni ordinarie**, per le funzioni giurisdizionali residuali applicate a giudici ordinari.

## GIUDICI TRIBUTARI QUALI GIUDICI SPECIALI

**L’art. 102 cost.** fa divieto di istituire nuovi Giudici speciali ed indica come “nuovi” quei Giudici diversi rispetto a quelli indicati dall’**art. 103 cost.** e cioè: il Consiglio di stato, la Corte dei conti ed i Tribunali militari; ma la **VI disposizione transitoria finale della Costituzione**, riconosce i Giudici speciali preesistenti, per i quali prevede la revisione entro cinque anni.

Secondo la Corte Costituzionale quest’ultima disposizione va interpretata nel senso che i Giudici speciali preesistenti possono continuare ad esistere purché si mantengano nell’ambito delle loro attribuzioni. In tal caso possono anche essere riformati.

Anche, quindi, per le Commissioni tributarie, Giudice speciale preesistente, occorre bene delimitare la materia su cui insisteva la loro giurisdizione onde commisurare su tale base la legittimità degli interventi di revisione del legislatore.

## 2. La riforma del 1992

Il Legislatore tributario della riforma del 1992, nel recepire la direttiva della legge delega, (**l’art. 30 della legge 31 dicembre 1992, n. 413 ha delegato il Governo della Repubblica ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati alla revisione del contenzioso tributario formulando al primo comma, lettera g, come principio e criterio direttivo, “l’adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile”**) ha fatto ampio riferimento al diritto processuale civile utilizzando tre distinte modalità:

- 1) **trasfusione diretta nel testo della nuova legge tributaria di norme ed istituti del codice del rito civile;**
- 2) **espreso richiamo a norme processuali civili;**
- 3) **richiamo previsto dal disposto dell'art.1, c. 2, D.lgs 31.12.1992 n. 546 a norme del codice di procedura civile applicabili per quanto non disposto dalle norme processuali tributarie e con essa compatibili.**

Segue esame analitico delle modalità utilizzate per l'adeguamento alle norme del processo civile.

(Le norme sul processo civile richiamate sono aggiornate con la riforma 2005 del processo civile e precisamente:

- con il coordinamento delle disposizioni già modificate dal decreto legge 14 marzo 2005, n.35 convertito in legge con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n.80, con le modifiche previste dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263. (GU n.301 del 28-12-2005 – Supplemento Ordinario n. 209);
- con ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, a disposizioni dettate dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, e con il Decreto legge 30 dicembre 2005, n. 271 – Proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile. (GU n. 303 del 30-12-2005) ).

### **3. Prima tecnica di rinvio: trasfusione di norme**

La prima tecnica di rinvio prevede la trasfusione nel testo della norma processuale tributaria, di norme del codice del processo civile opportunamente adattate alle esigenze del processo tributario. Valga quanto esposto qui di seguito.

#### **Art. 5, c. 5°**

*(riassunzione del processo)*

- **L'art. 5, comma quinto** (riassunzione del processo) prevede che *la riassunzione del processo davanti alla commissione tributaria dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini su indicati il processo continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue. Tale articolo richiama l'art. 50 c.p.c.* (riassunzione della causa) per il quale *la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza*



dal giudice e, in mancanza, in quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice. Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.

### **Art. 38, c. 3°**

*(omessa notificazione della sentenza)*

- **Anche l'art. 38, comma terzo** (omessa notificazione della sentenza) per il quale se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza, **richiama l'art. 327 c.p.c.** (decadenza dall'impugnazione) per il quale, al comma 1, indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza; al comma 2, questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità o della notificazione di essa e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292.

### **Artt. 40 e 43**

*(sulla interruzione del processo)*

**Gli artt. 40 e 43**, (sulla interruzione del processo) prevedono:

quanto **all'art. 40** che il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza; b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell'art. 12.

L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1 lettera b). In ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce.

Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l'ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non pro-

duce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegue davanti al giudice adito.

Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso, il termine è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento. Si applica anche a questi termini la sospensione feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742;

quanto all'art. 43, dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, che provvede a norma dell'art. 30.

**Entrambi gli articoli 40 e 43 si riportano nel loro contenuto al disposto degli artt. del c.p.c. 299** (morte o perdita della capacità prima della costituzione) – **300** (morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace) – **301** (morte o impedimento del procuratore) – **302** (prosecuzione del processo) – **303** (riassunzione del processo) – **304** (effetti dell'interruzione) – **305** (mancata prosecuzione o riassunzione);

**Esaminiamo l'art. 299 cpc** (morte o perdita della capacità prima della costituzione), per il quale, - Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, **il processo è interrotto**, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione osservati i termini di cui all'articolo 163bis.

**Per l'art. 300 cpc** (morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace), - Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.

Dal momento di tale dichiarazione o notificazione **il processo è interrotto**, salvo che avvenga **la costituzione volontaria** o la **riassunzione** a norma dell'articolo precedente.

Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell'evento.

Se questo riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292.

**Se alcuno degli eventi** previsti nell'articolo precedente **si avvera** o è notificato

dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione.

**Si vedano, infine, l'art. 301 cpc** (morte o impedimento del procuratore) - Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.

In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299.

Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.

**Prosegue l'art. 302 cpc** (prosecuzione del processo) - Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all'udienza o a norma dell'articolo 166. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante.

**Quindi l'art. 303 cpc** (riassunzione del processo) - Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo precedente, l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.

In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto.

Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse.

Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia.

**Dispone l'art. 304 cpc** (effetti dell'interruzione) - in caso di interruzione del processo si applica la disposizione dell'articolo 298.

**Mentre l'art. 305 cpc** (mancata prosecuzione o riassunzione), dispone che - il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.

### **Art. 39**

*(sospensione del processo)*

- **L'art. 39** (sospensione del processo) dispone che *il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio e richiama quindi l'art. 295 cpc* (sospensione necessaria) per cui *il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.*

## Art. 47

*(sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato)*

- **L'art. 47** (sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato) prevede che *il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art.22. In tale articolo è particolarmente evidente l'influsso dell'art. 700 cpc (condizioni per la concessione), per il quale, fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.*

## Art. 54

*(controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale)*

- **L'art. 54**, per il quale *"le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale".* **Richiama l'art. 343 cpc** (modo e termine dell'appello incidentale) per cui *"l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166.*

*Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dalla impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa".*

## Art. 56

*(questioni ed eccezioni non riproposte)*

- **L'art. 56** (questioni ed eccezioni non riproposte) stabilisce che *"le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate".* **Esso richiama l'art. 346 c.p.c.** (decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte) per il quale *"le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate".*

## Artt. 57 e 58

*(divieto di nuove domande o eccezioni e nuove prove in appello)*

**Così gli artt. 57 e 58** (divieto di nuove domande o eccezioni e nuove prove in appello): **quanto all'art. 57**, *"nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio"*.

**Quanto all'art. 58**, *"il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.*

*E' fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti"*.

**Tali articoli sostanzialmente richiamano l'art. 345 c.p.c.** (domande ed eccezioni nuove) per il quale *"nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.*

**Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo** che il collegio non li ritenga **indispensabili** ai fini della decisione della causa **ovvero** che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado **per causa ad essa non imputabile**. *Può sempre deferirsi il giuramento decisorio"*.

## Art. 61

*(norme applicabili nel processo d'appello)*

**L'art. 61** (norme applicabili nel processo d'appello) stabilisce che *"nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione"*. **Richiama l'art. 359 c.p.c.** (rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale), per cui *"nei procedimenti d'appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo"*.

## Art. 63

*(giudizio di rinvio)*

**Per l'art. 63** (giudizio di rinvio) *"quando la Corte di cassazione rinvia la causa*

alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.

Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue.

In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla commissione tributaria a cui il processo è stato rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilità, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.

Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.

Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria della commissione adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo".

**L'articolo si ispira agli artt. 392 (riassunzione della causa) – 394 c.p.c. (procedimento in sede di rinvio) per quanto concerne l'art. 392 c.p.c. (riassunzione della causa) esso dispone che "la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.**

La riassunzione si fa **con citazione**, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti". **Quanto all'art. 394 c.p.c.** (procedimento in sede di rinvio) "in sede di rinvio **si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice** al quale la Corte ha **rinvio** la causa. In ogni caso deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata.

Nel giudizio di rinvio **può deferirsi il giuramento decisorio** ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione".

## **Art. 66**

(norme nel giudizio di revocazione)

- **Per l'art. 66** (norme nel giudizio di revocazione) davanti alla commissione tributaria adita per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedi-

mento davanti ad essa in quanto non derogate da quelle della presente sezione. **Tale articolo richiama l'art. 400 cpc** (procedimento), per il quale "davanti al giudice adito si **osservano le norme** stabilite per il procedimento davanti a lui, **in quanto non derogate da quelle del presente capo**".

#### **4. Seconda tecnica di rinvio: richiamo espresso**

La seconda tecnica di rinvio è nel richiamo espresso delle norme del processo civile che in tal caso vanno applicate dal giudice tributario senza obbligo di verifica con le norme del DLgs. 546/92.

##### **Art. 3**

*(difetto di giurisdizione)*

**L'art.3** (difetto di giurisdizione) nel disporre che "il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo" e che "è ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione", fa espresso richiamo all'**art. 41 primo comma, c.p.c.** (regolamento di giurisdizione) per cui "la sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza".

##### **Art. 6**

*(astensione e ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie)*

**L'art. 6** (astensione e ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie) dispone che "l'astensione e la ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili" (**art. 51 c.p.c.** (astensione del giudice) e **art. 52 c.p.c.** (ricusazione del giudice), n.d.r.). Alle ipotesi previste per il processo civile se ne aggiungono due altre specifiche per il processo tributario (art. 6, comma 2) e precisamente quando il Giudice ha esaminato la controversia quale componente della Commissione per l'assistenza tecnica gratuita di cui all'art. 13 Dlgs. 546/92, ed in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.

Poiché i Giudici tributari vengono reclutati anche tra i liberi professionisti . cfr. art. 4 e 5 Dlgs. 545/92 – tale ultima previsione è particolarmente importante.

##### **Art. 9**

*(organi di assistenza alle Commissioni tributarie)*

**L'art. 9, comma 1** (organi di assistenza alle Commissioni tributarie) nel disporre che *"il personale dell'ufficio di segreteria assiste la Commissione tributaria"* precisa che *"secondo le disposizioni del codice di procedura civile concernenti il cancelliere"* (v. **artt. 57 cpc** (attività del cancelliere), **58 cpc** (altre attività del cancelliere), **126 cpc** (contenuto del processo verbale), **130 cpc** (redazione del processo verbale), **422 cpc** (registrazione su nastro) e **44 disp. att.**).

## **Art. 15**

*(spese del giudizio)*

**L'art. 15** sulle spese del giudizio, nel disporre, al 1° comma, che *"la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza"* prevede che *"la commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c."* (condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese) che testualmente dispone che *"se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti"*.

**Artt. 16, c. 2; 20, c. 1; 22, c. 1; 24, c. 4; 28, c. 1; 38, c. 2; 53, c. 2; 65, c. 3**  
*(notificazione degli atti processuali nell'ambito del processo tributario)*

In tema di notificazione degli atti processuali nell'ambito del processo tributario, **gli artt. 16, 2° comma** (comunicazioni e notificazioni); **art. 20, 1° comma** (proposizione del ricorso); **art. 22, 1° comma** (costituzione in giudizio del ricorrente); **art. 24, 4° comma** (produzione di documenti e motivi aggiunti); **art. 28, 1° comma** (reclamo contro i provvedimenti presidenziali); **art. 38, 2° comma** (richiesta di copie e notificazione della sentenza); **art. 53, 2° comma** (forma dell'appello) e **art. 65, 3° comma** (proposizione della impugnazione), **fanno espresso richiamo, agli artt. 137 e seguenti c.p.c.**

In particolare: l'art. 16, 2° comma *"le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art.17"*; l'art. 20, 1° comma *"il ricorso è proposto mediante **notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente articolo 16**"*; l'art. 22, 1° comma *"il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, l'originale del ricorso notificato **a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile** ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale"*;



l'art. 24, 4° comma "l'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. **Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1,2,3 e 5 e l'art. 23, comma 3**"; l'art. 28, 1° comma "contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria"; l'art. 38, 2° comma "le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti **a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile** depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio"; l'art. 53, 2° comma "il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3"; l'art. 65, 3° comma "il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma dell'art. 53, comma 2".

**E' necessario, a questo punto richiamare gli artt. 137 e seguenti del cpc,** come segue: **art. 137 c.p.c.** (notificazioni): "le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, **sono eseguite dall'ufficiale giudiziario,** su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi".

"Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in **busta** che provvede a **sigillare** e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. **Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.**

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con **biglietto di cancelleria** ai sensi degli articoli 133 e 136".

**Art. 138 c.p.c.** (notificazioni in mani proprie) "l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.

**Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie".**

**Art. 139 c.p.c.** (notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio): *“se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.*

*In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla”.*

*“Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.*

*Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.*

*Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti”.*

**Art. 140 c.p.c.** (irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia) *“se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.*

**Art. 141 c.p.c.** (notificazione presso il domiciliatario) *“la notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell’ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell’elezione.*

*Quando l’elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.*

*La consegna, a norma dell’art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell’ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.*

*La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domi-*

ciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nella elezione di domicilio o è cessato l'ufficio".

**Art. 142 c.p.c.** (notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella repubblica) "salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'art. 77, l'atto è notificato mediante **spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata** e mediante **consegna di altra copia al pubblico ministero** che ne cura la **trasmissione al Ministero degli affari esteri** per la consegna alla persona alla quale è diretta.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5-1-1967, n. 200".

**Art. 143 c.p.c.** (notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti) "se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto dall'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante **deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza** o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario (e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede).

Se non sono noti né il luogo della ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.

Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte".

**Art. 144 c.p.c.** (notificazione alle amministrazioni dello Stato) "per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione **presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato**.

Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente".

**Art. 145 c.p.c.** (notificazione alle persone giuridiche): "la notificazione alle persone giuridiche si esegue **nella loro sede, mediante consegna** di copia dell'atto **al rappresentante** o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita,

a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143".

**Art. 146 c.p.c.** (notificazione a militari in attività di servizio) "se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione **non è eseguita in mani proprie**, osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, **si consegna** una copia **al pubblico ministero**, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene".

**Art. 147 c.p.c.** (tempo delle notificazioni) "le notificazioni **non possono farsi** prima delle ore 7 e dopo le ore 21".

**Art. 148 c.p.c.** (relazione di notificazione): "l'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, **apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto**".

La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario".

**Art. 149 c.p.c.** (notificazione a mezzo del servizio postale) "se **non è fatto espresso divieto dalla legge**, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto".

**Art. 150 c.p.c.** (notificazione per pubblici proclami) quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile) "per il rilevante numero dei desti-

natari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede (e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione è posta la pretura), può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.

L'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunci legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.

La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.

Questa forma di notificazione **non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace**".

**Art. 151 c.p.c.** (forme di notificazione ordinate dal giudice): "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento **quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità**".

### **Art. 35**

(deliberazioni del collegio giudicante)

**L'art. 35** (deliberazioni del collegio giudicante) richiama le disposizioni di cui agli **articoli 276 e seguenti del c.p.c.** (deliberazione). L'aggiunta, nella parte finale del 3° comma, "non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande" comporta **l'inapplicabilità dell'art 277 cpc, 2° comma** (decisione limitata ad alcune domande) e **quindi dell'art.278 cpc** (condanna generica – provvisoria) e **di parte dell'art 279 c.p.c.** (forma del provvedimento del collegio).

**L'art. 276 cpc** (deliberazione), richiamato, dispone che "la decisione è deliberata **in segreto nella camera di consiglio**. Ad essa possono partecipare

soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.

Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.

La decisione è presa a **maggioranza di voti**, il primo a votare è il relatore, quindi l'altro giudice e infine il presidente.

Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente finché le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.

Chiusa la votazione, **il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo**. La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice".

**L'art. 35** come già indicato, **richiama anche l'art. 277 c.p.c.** (pronuncia sul merito), **ma solo per il 1° comma**: "il collegio nel deliberare sul merito deve decidere **tutte le domande proposte e le relative eccezioni**, definendo il giudizio".

### **Art. 38**

(sulla notificazione della sentenza)

**Per l'art. 38, 3° comma** (sulla notificazione della sentenza) se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, **si applica l'art. 327, comma 1, del c.p.c.** (decadenza dell'impugnazione), per il quale "indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi **dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza**". L'articolo concerne in buona sostanza il riferimento al così detto termine lungo per impugnare la sentenza.

### **Art. 40**

(interruzione del processo)

**L'art. 40, c.4** (interruzione del processo) dispone che "se uno degli eventi di cui al c.1, lettera a (e cioè "il venir meno per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza) "si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento. **Si applica anche a questi termini la sospensione prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742**".

## Art. 49

*(sulle impugnazioni in generale – disposizioni generali applicabili)*

**L'art. 49** (sulle impugnazioni in generale – disposizioni generali applicabili)

*“Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie **si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, escluso l'art. 337 cpc**, (per il quale, l'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283 (provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello), 373 (sospensione dell'esecuzione. Ricorso per cassazione), 401 (Sospensione dell'esecuzione. Revocazione) e 407 (Sospensione dell'esecuzione. Opposizione di terzo)) e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto”.*

## Art. 51

*(l'impugnazione per revocazione)*

**L'art. 51, 2° comma** dispone l'impugnazione nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'**art. 395 c.p.c.** (casi di revocazione), e riferita a **“sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione:**

- 1) se sono l'effetto del **dolo** di una delle parti in danno dell'altro;*
- 2) se si è giudicato in base a **prove** riconosciute o comunque dichiarate **false** dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;*
- 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più **documenti decisivi** che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;*
- 6) se la sentenza è effetto del **dolo del giudice**, accertato con sentenza passata in giudicato il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.*

## Art. 62

*(Il ricorso per Cassazione – norme applicabili)*

**L'art. 62**, (Il ricorso per Cassazione – norme applicabili) dispone che **“avverso la sentenza della commissione tributaria regionale può essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 360, comma 1, del codice di procedura civile”.**

**L'art. 360 c.p.c.** (sentenze impugnabili e motivi di ricorso), al comma 1, dispone: **“le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono**

essere impugnate con ricorso per cassazione:

per motivi attinenti alla **giurisdizione**;

per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di **competenza**;

per violazione o falsa applicazione di **norme di diritto** e dei **contratti** e **accordi collettivi** nazionali di lavoro;

per **nullità** della sentenza o del procedimento;

per omessa, insufficiente o contraddittoria **motivazione** circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

**L'art.62, non richiama il 2° comma del 360 cpc** (sentenze impugnabili e motivi di ricorso) "Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una **sentenza appellabile** del tribunale, **se le parti sono d'accordo per omettere l'appello**; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n.3".

#### Art. 64, c. 1

(sentenze revocabili e motivi di revocazione)

**Richiami espressi all'art. 395 cpc sono effettuati dall'art. 64, 1° comma:**

(sentenze revocabili e motivi di revocazione) "contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 del codice di procedura civile", **nonché dall'art. 64, 2° comma** che dispone: "Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art.395 del codice di procedura civile purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o del recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al n. 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto". **In tale 2° comma è, peraltro, trasfuso l'art. 396 c.p.c., 1° comma** (revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello): "le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, **purchè la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n.6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto**".

#### Artt. 65 (proposizione della impugnazione)

#### e 67 (decisione)

Anche gli **articoli 65 e 67** fanno esplicito richiamo all'articolo 395 cpc.



## Art. 69

*(condanna dell'ufficio al rimborso)*

**Per l'art. 69** (in tema di condanna dell'ufficio al rimborso) *"se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15 e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l'art. 25, comma 2"*.

**L'art. 475 c.p.c. richiamato** (spedizione in forma esecutiva) **dispone che:** *"le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.*

*La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita. La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica Italiana – In nome della legge" e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula:*

*"Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti"*.

## Art. 70

*(giudizio di ottemperanza)*

**L'art. 70, 1° comma**, nel disporre che "Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale.

Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento dall'ufficio del Ministero delle finanze o dal-

l'ente locale dell'obbligo posto a carico della sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto".

## **5. Seconda tecnica di rinvio: rinvio specifico negativo**

*(norme che escludono l'applicabilità di disposizioni del codice di procedura civile)*

Rientrano in questo gruppo articoli che prevedono un rinvio specifico negativo:

### **Art. 5**

*(incompetenza)*

- **l'art. 5, comma 4**, (incompetenza) per il quale "non si applicano le disposizioni sul codice di procedura civile sui regolamenti di competenza";

### **Art. 49**

*(impugnazioni – disposizioni generali applicabili)*

- **l'art. 49** (impugnazioni – disposizioni generali applicabili) che se da una parte, come visto in precedenza, richiama espressamente le disposizioni del titolo III°, capo I°, del libro II° del c.p.c., dall'altra espressamente esclude **l'art. 337 c.p.c.** (sospensione dell'esecuzione e dei processi) per il quale "l'esecuzione della sentenza **non è sospesa per effetto dell'impugnazione** di essa, *salve le disposizioni degli artt. 283,373,401 e 407"*;

### **Art. 7**

*(poteri delle Commissioni tributarie)*

**l'art. 7, 4 comma**, (poteri delle Commissioni tributarie) per il quale "non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale", **istituti regolati nel c.p.c. oltre che nel codice civile**;

### **Art. 35**

*(deliberazioni del Collegio giudicante)*

**l'art. 35, 3° comma**, ultimo periodo (deliberazioni del Collegio giudicante), per il quale "non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande"; **sentenze espressamente consentite, invece, nel codice di rito civile – (cfr. artt. 277, 278 e 279 c.p.c.)**.

Anche questi articoli contribuiscono a confermare l'autonomia del processo tributario che se da un lato ha un vincolo genetico, non per questo può dirsi che è appiattito sul processo civile.

## **6. Terza tecnica di rinvio: rinvio generico per "autointegrazione"**

*(norme del processo civile, art.1, 2° comma, DLgs 546/92)*

Altra tecnica di rinvio alle norme del processo civile si ha per "autointegrazione", come si verifica per disposizione dell'art.1, 2° comma, DLgs 546/92, come segue: "i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile".

In buona sostanza, le norme sul processo tributario prevedono l'applicazione, in caso di lacuna, delle norme del codice di procedura civile purché compatibili, che avviene per "chiamata diretta" e cioè per "autointegrazione".

## **7. Terza tecnica di rinvio: ricorso all'analogia e quindi alla "eterointegrazione" (Legge 7 Ottobre 1969, n.742 e successive modificazioni) (DLgs 9 Aprile 1948, n.437)**

Diverso rispetto al rinvio per "autointegrazione" è il ricorso all'analogia che ha un ambito più ristretto ed è limitato alle norme **non** contenute nel codice di procedura civile. E' il caso della cosiddetta "eterointegrazione".

Esempi di eterointegrazione del diritto processuale tributario:

1) l'applicazione analogica delle **norme sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ex Legge 7 Ottobre 1969, n.742 e successive modificazioni;**

2) **la proroga dei termini di decadenza conseguente al mancato funzionamento degli uffici giudiziari come previsto dal DLgs 9 Aprile 1948, n. 437.**

finito di stampare  
nel mese di gennaio 2007

**3LB Printing&Design**  
Osnago (Lc)





## NUMERI PUBBLICATI

- n° 1 / 2007 L'Amministrazione nelle S.r.l. - *Simone Allodi*
- n° 2 / 2007 Lo Statuto dei diritti del contribuente - *Alessandro Turchi*
- n° 3 / 2007 Finanziamenti dei soci - *Giorgio Zanetti*

